

La Società a Responsabilità limitata

Corso di Economia Aziendale

2021-2022

Luca Savino

Evoluzione normativa

- d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 (“decreto liberalizzazioni”) → s.r.l. semplificata;
- d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2012 (“decreto sviluppo”) → s.r.l. semplificata a capitale ridotto (abrogata con il d.l. 76/2013);
- d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 (“decreto crescita”) → start – up innovative;
- d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013 (“decreto lavoro”) → s.r.l. a capitale ridotto;
- d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015 (“decreto *investment compact*”) → Pmi innovative e modifiche disciplina start – up innovative;
- d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017 («decreto correttivo») → PMI s.r.l.;

La s.r.l. “a basso capitale”

- l’art. 2463, 4° comma, c.c. stabilisce che l’ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari almeno a 1 euro, dunque in un importo ricompreso tra 1 e 10.000 euro;
- l’art. 2463, 5° comma, c.c. prevede un accantonamento a riserva legale di una parte di utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’art. 2430 c.c., per un valore almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro.

La s.r.l. Semplificata

- l'art. 2463 - *bis* c.c. prevede per la s.r.l.s. (anche unipersonale) che:

1. può essere costituita solo da persone fisiche;
2. l'atto costitutivo deve essere redatto mediante l'utilizzo di un modello standard tipizzato dal Ministero della Giustizia con il d.m. n. 138/2012;
3. l'atto costitutivo e l'iscrizione nel R.I. sono esenti da diritto di bollo e di segreteria;
4. il capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 euro e inferiore a 10.000 euro;
5. per quanto non previsto dall'art. 2453 – bis, si applica la disciplina della s.r.l. ordinaria.

Le start - up e PMI innovative

- Il d.l. n. 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un corpo di norme dedicato in via specifica alle start-up innovative, società in fase di avvio costituite per lo svolgimento di un'attività d'impresa relativa a sviluppo, produzione e commercializzazione “di prodotti o servizi innovativi ad alto sviluppo tecnologico” (art. 25, co. 2, lett. f).
- Con il d.l. n. 3/2015 il legislatore è nuovamente intervenuto con una serie di misure volte al rilancio dell'imprenditoria e che si accomunano tra loro per una specifica qualità: sono destinate alle imprese «innovative».

L'obiettivo perseguito dal legislatore, con entrambi i provvedimenti normativi, è di contribuire:

1. allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale;
2. alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione;
3. all'attrazione in Italia di “talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Le start up innovative

L'impresa per assumere la qualifica di start – up innovativa deve:

- 1.essere organizzata in forma societaria;
- 2.non avere azioni quotate su un mercato regolamentato;
- 3.essere costituita e svolgere attività d'impresa da non oltre cinque anni;
- 4.avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
- 5.non aver distribuito utili;
- 6.avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico;
- 7.non essere stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda.

Le start up innovative

Oltre a tali requisiti la start – up innovativa deve possedere uno dei seguenti tre requisiti:

1. effettuare spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2. impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale di alta specializzazione (dottori o dottorandi di ricerca) ovvero almeno due terzi di personale in possesso di laurea magistrale;
3. essere titolare ovvero licenziataria ovvero depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un bene che sia direttamente afferente all'oggetto sociale e allo svolgimento dell'attività d'impresa.

PMI Innovativa

- L'art. 3 del d.l. n. 3/2015 stabilisce che è una PMI innovativa l'impresa in possesso dei requisiti indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE che rispetti i seguenti, ulteriori requisiti:
 - non essere in possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
 - avere almeno una sede produttiva o filiale in Italia;
 - avere ottenuto la certificazione dell'ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da una società di revisione;
 - non essere iscritta nella sezione speciale del R.I. dedicata alle start – up innovative.

PMI Innovativa

Oltre ai precedenti requisiti la PMI innovativa deve possedere due dei seguenti tre parametri:

1. effettuare spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2. impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, personale di alta specializzazione (dottori o dottorandi di ricerca) ovvero almeno un terzo di personale in possesso di laurea magistrale;
3. essere titolare ovvero licenziataria ovvero depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un bene che sia direttamente afferente all'oggetto sociale e allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Le deroghe al diritto societario

- Indipendentemente dal tipo sociale adottato dall'impresa innovativa (start – up o PMI), è previsto il rinvio di un anno degli adempimenti disposti dagli art. 2446 e 2447 c.c. a carico dell'assemblea.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle imprese innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.



Le deroghe al diritto societario

- Molteplici deroghe sono invece applicabili solamente all'impresa (start – up o PMI) innovativa costituita in forma di s.r.l.:
 - 1.in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, è possibile la creazione di categorie di quote;
 - 2.in deroga all'art. 2474 c.c. è consentito compiere operazioni sulle proprie partecipazioni;
 - 3.è ammessa l'emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti amministrativi o patrimoniali;
 - 4.in deroga all'art. 2468 c.c., comma 1, è previsto che le quote di partecipazione a una s.r.l. start – up o PMI innovativa possono formare oggetto di offerta al pubblico;
 - 5.è previsto un regime “dematerializzato” per il trasferimento delle quote, anche attraverso intermediari abilitati;

.



Le deroghe al diritto societario

- L'atto costitutivo della s.r.l. innovativa può:
 1. prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi di libera determinazione, anche rispetto all'esercizio del diritto di voto: in particolare, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
 2. disapplicare il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione all'entrata nella compagine societaria di dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera e servizi anche professionali ovvero amministratori della società;

.



Le deroghe al diritto societario

- L'atto costitutivo della s.r.l. innovativa può:
 3. consentire l'emissione, a seguito di un apporto di opera o servizi, di **strumenti finanziari partecipativi simili, anche nella denominazione a quelli previsti per le s.p.a. dall'art. 2346, 6° comma c.c.** Gli strumenti possono incorporare diritti amministrativi della natura più diversa, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ex art. 2479 e 2479 bis c.c.
 4. le partecipazioni sociali possono essere oggetto di collocamento anche, ma non solo, attraverso portali *on – line*. Si tratta di una disposizione funzionale al ricorso allo strumento dell'*equity crowdfunding*.

Questioni aperte

- L'elemento temporale

1. La disciplina per le start – up si applica per un massimo di 5 anni, mentre quella delle PMI non ha limiti temporali (PMI come naturale evoluzione della start – up?);

- L'ambito applicativo

1. In Italia sono presenti 5154 start – up innovative (dati gennaio 2016, fonte R.I.), di cui la quasi totalità costituita in forma di s.r.l.;
2. All'11 gennaio 2016 in Italia sono presenti 104 PMI innovative;

- La domanda

1. Si può ancora parlare di deroghe o si è in presenza di un modello alternativo di s.r.l. “aperta”?

Le deroghe al diritto societario: La PMI s.r.l.

- L'art. 57 del decreto legge 24 aprile 2017, ha modificato direttamente i commi 2, 5 e 6 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012 e, di riflesso, anche il comma 3, sostituendo le parole “start-up innovative” e “pmi innovativa” con l'espressione “PMI”.
- Per l'effetto, la novità normativa consiste nell'estendere la disciplina specificamente considerata (come accennato, i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012), originariamente dettata per le sole s.r.l. start-up e pmi innovative alle PMI costituite in forma di s.r.l.

Le PMI s.r.l.

- Le disposizioni del d.lgs. 129/2017 riguardano le s.r.l. qualificabili come PMI, le cui caratteristiche sono individuate dall'art. 1, lett. dd), secondo il quale: «Per “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle **piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129**, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese».

Le PMI s.r.l.

- Per la nozione di piccola e media impresa, l'art. 2 paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, detta due parametri alternativi: «i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 € e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 €; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE».

La PMI s.r.l.

- In sintesi, «quasi tutte» le s.r.l. possono:
- A) creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, secondo e terzo comma, c.c.;
- B) creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto, ovvero a voto limitato o subordinato a particolari condizioni;
- C) offrire le proprie quote di partecipazione al pubblico risparmio;
- D) compiere operazioni sulle proprie partecipazioni se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione nei confronti di dipendenti e collaboratori

Società a Responsabilità Limitata - 1

- Rappresenta la “sorella minore” delle S.p.A., o più propriamente il *trait d'union* tra la società di persone e la società per azioni
- Normativa di riferimento: art. 2462 c.c. e ss.

Società a Responsabilità Limitata - 2

- È una società di capitali come la S.p.A.
 - **Art. 2462. Responsabilità.** *Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.*
- È regolata da una normativa meno stringente e decisamente più flessibile rispetto alla S.p.A.

Società a Responsabilità Limitata - 3

- Il capitale sociale è costituito da quote:
 - **Art. 2468. Quote di partecipazione.** *Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.*

Società a Responsabilità Limitata - 4

- Alcuni elementi essenziali:
 - Può costituirsi per contratto (pluralità di soci) o per atto unilaterale (unico socio)
 - Capitale minimo: € 10.000,00.-
 - Versamento del capitale sottoscritto:
 - Almeno il 25% all'atto della costituzione
 - Il 100% se unipersonale
 - Conferimento di tutti i crediti e beni

Società a Responsabilità Limitata - 5

- Alcuni elementi essenziali:
 - Sono oggetto di conferimento **anche prestazioni di opera o servizi**, non solo denaro o beni in natura come nella S.p.A.
- A seguito della riforma del 2003, è stata introdotta la possibilità per le Srl di emettere dei **titoli di debito**, con ampia autonomia statutaria per quanto riguarda modalità di emissione e caratteristiche


Società a Responsabilità Limitata - 6

- Amministrazione della Società:
 - Vi è ampia autonomia statutaria
 - Uno o più Amministratori, che posso agire congiuntamente o disgiuntamente
 - Possono anche non essere soci, se previsto dallo statuto

Società a Responsabilità Limitata - 7

- Controllo della Società:
 - La presenza di un organo di controllo è normalmente facoltativa
 - La nomina del Collegio Sindacale diventa obbligatoria nel caso in cui:
 - Il capitale sociale sia \geq €120.000,00.-
 - Per due esercizi consecutivi si verificano contemporaneamente due delle seguenti condizioni:
 - Totale dell'attivo patrimoniale: €4.400.000,00.-
 - Ricavi: €8.800.000,00.-
 - Dipendenti mediamente occupati: 50
 - Sorga l'obbligo di redigere il bilancio consolidato

Processo di Risk Management



Rischio accettabile

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Rischio accettabile


Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Rischio accettabile

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non

FRAUDOLENTEMENTE

Processo di analisi



Operazioni straordinarie



Operazioni straordinarie

Trasformazione progressiva

TRASFORMAZIONE
DI SOCIETA' DI
PERSONE IN
SOCIETA' DI
CAPITALI
(artt. 2500-ter e 2500-
quiquies)



- Salvo diversa disposizione del contratto sociale, è decisa con la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita negli utili (salvo il recesso per chi non vi concorre).
- Il capitale deve essere determinato in base a valori attuali dell'attivo e passivo della società che si trasforma, risultanti da una redazione redatta a norma del 2343
- La trasformazione **non libera** i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le **obbligazioni sociali anteriori** all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, **se non risulta** che i creditori sociali hanno dato il loro **consenso** alla trasformazione (**presunto se non negato espressamente** entro 60 gg. da comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera).

Operazioni straordinarie

Trasformazione regressiva

TRASFORMAZIONE
DI SOCIETA' DI
CAPITALI IN
SOCIETA' DI
PERSONE
(art. 2500-*sexies*)



- Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
- I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono **illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente** alla trasformazione (cfr. 2269).

Operazioni straordinarie

Fusione



FATTISPECIE:

- Costituzione di una nuova società da due o più società preesistenti che si estinguono (f. propriamente detta)
- Una società (che sopravvive) incorpora una o più società preesistenti che si estinguono (f. per incorporazione)

DISCIPLINA:

- Opposizione dei creditori (art. 2503) (e casi di esclusione del necessario decorso del relativo termine)
- Consenso dei creditori alla liberazione per le obbl. anteriori (2504 bis, u.c.) (espreso o implicito? Nel secondo caso, appl. 2500/5, II)

Scissione



- Trasferimento della totalità delle attività e passività della società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione;
- Trasferimento di una parte del patrimonio della società «scissa», che sopravvive all'operazione, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
- Opposizione dei creditori (art. 2503 richiamato dall'art. 2506 ter)

I gruppi di società

DIREZIONE E
COORDINAMENTO
DI SOCIETA'
(art. 2497 e ss.)



- Presunzione di direzione e coordinamento (2359)
- Responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento verso i soci e **i creditori sociali delle società soggette a direzione e coordinamento;**
- Presupposti positivi (pregiudizio all'integrità derivante da atti che violano i principi di corretta amministrazione) e negativi (incapienza della controllata, assenza di compensazione) della responsabilità - 2497
- Pubblicità dell'esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento (atti e corrispondenza; registro imprese; responsabilità omissiva degli amm.ri) – 2497 bis
- Motivazione delle decisioni influenzate dalla società che esercita direzione e coordinamento – 2497 ter
- Finanziamenti nell'attività di direzione (appl. 2467)

Le esigenze di riforma della legge fallimentare

- Esigenze di carattere generale
 - Mutato contesto economico-giuridico
 - allineamento agli standard internazionali
 - Completamento della riforma del diritto societario (D.Lgs. nn. 5-6/03)
- Esigenze di carattere particolare
 - Eccessiva durata delle procedure concorsuali
 - Disciplina stigmatizzante per l'imprenditore dichiarato fallito
 - Sistema delle revocatorie fallimentari e loro impatto sui costi di finanziamento dell'impresa
 - Difficoltà nella liquidazione

Principi irrinunciabili di Confindustria

- Introduzione di strumenti per la gestione privatistica della crisi di impresa
- Modifica del rito e riduzione dei tempi delle procedure
- Limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria e nuova definizione delle competenze degli organi delle procedure
- Eliminazione degli effetti personali in capo al fallito
- Riduzione dell'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare
- Introduzione dell'istituto della esdebitazione

Iniziative della Confindustria

- Elaborazione e presentazione proposte di riforma
- Definizione posizione comune
 - settembre 2002
ABI , Ania, Confindustria
 - luglio 2004
- Partecipazione attiva in commissioni ministeriali

I principali progetti di riforma della legge fallimentare

- Proposta di legge di delega di iniziativa governativa (DDL AC-7458)
- Progetto di legge di delega DS (AC- 7497)
- Commissione per la delega al Governo (*c.d. Commissione Trevisanato*)
 - versione di maggioranza
 - versione di minoranza
- DDL AS –1243 recante “*Modifiche urgenti al R.D. 16 MARZO 1942, n. 267*”
- Maxi-emendamento al DDL AS - 1243

Gli interventi di riforma: *Il decreto legge*

DL n. 35/2005

- Modifiche all'azione revocatoria
- Modifiche al concordato preventivo
- Introduzione di strumenti di gestione privatistica della crisi di impresa
 - Accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis l.f.*
 - Piani di risanamento *ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f.*

Gli interventi di riforma:

la legge di conversione e la legge di delega

L n. 80/2005

- Convertito il DL n. 35/05
- Tradotto i contenuti del maxiemendamento in principi di delega
 - Estensione dei soggetti esonerati dal fallimento e accelerazione delle procedure
 - Ampliamento delle competenze del comitato dei creditori
 - Modificazione delle sanzioni personali in capo al fallito
 - Modificazione della disciplina della continuazione temporanea della crisi di impresa
 - Modificazione della disciplina dell'accertamento dello stato passivo
 - Modificazione della liquidazione
 - Modificazione del concordato preventivo
 - Introduzione della esdebitazione

Gli interventi di riforma:

.... e il decreto di attuazione

Il D. Lgs. n. 5/06

Elementi innovativi

- *Attuazione dei principi della legge di delega*
 - *Ridefinizione dell'area dei soggetti fallibili*
 - *Riti più brevi*
 - *Diversa distribuzione delle competenze organi della procedura*
 - *Modalità di vendite più competitive e liquidazione più celere*
 - *Limitazione delle sanzioni personali in capo al fallito e introduzione dell'esdebitazione*

Maggiori difetti dell'intervento

- *Carenza di organicità*
- *Carattere parziale*
 - *Mancata regolamentazione della parte penale*
 - *Mancata regolamentazione della disciplina dei gruppi di imprese*

Modifiche all'impianto del RD n. 267/42

- Nuova definizione delle procedure di
 - *Fallimento*
 - *Concordato preventivo*

- Modifiche al Titolo II, Capo IX



sostituzione istituto della riabilitazione con istituto della esdebitazione

- Abrogazione dell'amministrazione controllata

- Modifiche al Titolo II, Capo XI



sostituzione delle norme dedicate al rito sommario con quelle relative al fallimento dei patrimoni destinati

Entrata in vigore delle nuove norme e disciplina transitoria

Pubblicazione del D.Lgs. n. 5/06 nella GU del

- **16 gennaio 2006**
 - Sanzioni personali in capo al fallito
 - Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali
 - Concordato fiscale

- **16 luglio 2006**
 - tutte le restanti disposizioni.

Ricorsi per dichiarazione di fallimento e domande di concordato fallimentare depositate **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 5/06 e quelle pendenti a quella data



definite secondo la legge anteriore

Ambito di applicazione delle nuove disposizioni

Ambito di applicazione e presupposto soggettivo

Legge delega (art. 1, co. 6. lett. a, n. 1)

Semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dal fallimento



Art. 1 l.f.

fallimento e concordato preventivo

- Soggetti: imprenditori commerciale
- Esenti:
 - Enti pubblici
 - Piccoli imprenditori
 - Imprenditori non commerciali

Nuova definizione di piccolo imprenditore

Non sono piccoli imprenditori



coloro che esercitano un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che

- hanno effettuato investimenti in azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro
- hanno realizzato (sulla media degli ultimi tre anni) ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200 mila euro.

Nuova condizione di procedibilità per la
procedura fallimentare

Art. 15 u.c. l.f.

ammontare complessivo dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria inferiore a
25 mila euro



no dichiarazione di fallimento

Presupposto oggettivo

Fallimento:

Art. 5 l.f.: Stato di insolvenza

Inadempimenti o altri fattori esterni i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Concordato preventivo:

Art. 160 l.f.: Stato di crisi

inteso come “anche stato di insolvenza” (cfr. DL n. 275/05)

*I nuovi effetti del fallimento per l'imprenditore
fallito*

Effetti personali in capo al fallito

R.d. n. 267/42

Concezione stigmatizzante del fallito

Art. 48 l.f.: corrispondenza del fallito

Art. 49 l.f. :obblighi del fallito

Art. 50 l.f.: pubblico registro dei falliti

Nuove previsioni in materia di corrispondenza

Corrispondenza



Resta all'imprenditore dichiarato fallito (o amministratore o liquidatore di società o enti soggetti alla procedura)



Obbligo dell'imprenditore di consegnare corrispondenza riguardante rapporti compresi nel fallimento



Violazione di tale obbligo di collaborazione: esclusione beneficio esdebitazione

Nuove previsioni in materia di obblighi del fallito

Residenza



Obbligo dell'imprenditore dichiarato fallito (amministratore o liquidatore di società o ente soggetto a fallimento) di comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio

Informazioni o chiarimenti per la gestione della procedura



Obbligo di presentazione
al giudice delegato/curatore/comitato dei creditori

Abrogazione del pubblico registro dei falliti

Abrogazione art. 50 *l.f.*



Abolizione registro falliti



Eliminazioni sanzioni personali:



- Esercizio del diritto di voto
- Attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto

Esdebitazione

Esdebitazione: condizioni di ammissione

Debitore persona fisica



Beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei **creditori concorsuali non soddisfatti**

Condizioni:

- aver cooperato con gli organi della procedura
- non aver ritardato la procedura
- non aver violato le disposizioni in materia di corrispondenza
- non aver beneficiato di altra esdebitazione
- non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti
- non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio

Esdebitazione: area di non operatività

L'esdebitazione non può essere concessa se non sono stati soddisfatti, neppure in parte,

i creditori concorsuali

Restano esclusi dalla esdebitazione:

- Obblighi di mantenimento e alimentari e obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento;
- Debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale

Esdebitazione: area di non operatività

Decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione



produttivo di effetti nei confronti di
creditori concorsuali non concorrenti
ma solo per la parte eccedente rispetto a quanto avrebbero
avuto diritto di percepire nel concorso